

Oggetto: Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell'Autorità Portuale di Palermo. Relazione sui risultati conseguiti.

Con Delibera del Comitato Portuale n. 2 del 26.03.2015 è stato approvato il Piano di razionalizzazione in oggetto, trasmesso a codesta sezione regionale di controllo (con nota prot. A.P. n. 4198 del 13.04.2015 che si allega), al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie avviato con il suddetto Piano è stato condotto tenendo conto delle finalità sottese all'obiettivo di legge della riduzione delle stesse partecipazioni societarie ed, in particolare, quelle di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato (art. 1, co. 611, l. n. 190/2014), alla luce delle finalità istituzionali dell'Ente.

In tale contesto il Piano di razionalizzazione, con riferimento alle partecipazioni dirette detenute, ha disposto la dismissione della partecipazione dell'Ente nel capitale sociale della società O.S.P. s.r.l. ed il mantenimento della partecipazione nella società S.I.S. s.p.a.

In occasione della stesura della presente relazione e tenendo conto di quanto raccomandato da codesta Sezione con deliberazione n. 61/2016/INPR si allega, a completamento del Piano di razionalizzazione, una Relazione Tecnica contenente una descrizione più analitica dei dati societari delle sopracitate società, unitamente ai principali dati economici e finanziari delle stesse.

Premesso quanto sopra, si procede a relazionare sui risultati conseguiti, ripercorrendo altresì i principali passaggi motivazionali a fondamento delle decisioni adottate dall'Ente.

## 1) Partecipazione societaria O.S.P. s.r.l.

Si premette che la legge di riforma dell'ordinamento portuale, n. 84/1994, istitutiva delle Autorità Portuali, ha perseguito una riorganizzazione delle attività portuali con l'obiettivo di pervenire ad una liberalizzazione controllata delle stesse. Nell'ambito di tale processo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), sono state affidate, tra l'altro, alle Autorità Portuali, le "attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione". L'articolo 6, comma 5, della legge n. 84/1994 dispone espressamente che "l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica". A sua volta l'articolo 23, comma 5, relativo alla gestione del personale portuale, prevede che "le autorità portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria".

La costituzione della società O.S.P. trae origine da tale norma per lo svolgimento dei servizi di interesse generale di pulizia e raccolta rifiuti, idrico e di illuminazione fino alla naturale scadenza prevista contrattualmente nel 2020.

Con riferimento alla partecipazione societaria in argomento e per effetto di quanto stabilito nell'art. 3, co. 27 della l. n. 244/2007 (ovvero il divieto di costituzione e partecipazione in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali, fatte salve le partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale), il Comitato Portuale nella seduta del 16.11.2009 ne aveva deliberato il mantenimento in quanto società che svolge servizi di interesse generale nei porti (di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) l. n. 84/1994) e costituita a tal fine per effetto della norma transitoria di cui all'art. 23. co. 5, l. n. 84/1994.

In occasione dell'avvio del processo di razionalizzazione previsto dalla l. di stabilità 2015, l'Ente ha proceduto a nuove valutazioni circa il mantenimento della suddetta partecipazione muovendo dalla nozione di "servizi di interesse generale" di matrice comunitaria e giurisprudenziale, sicuramente più restrittiva di quella desumibile dalla normativa portuale che non si ritiene più sufficiente a garantire l'eccezione al divieto posto dall'art. 3, co. 27, legge finanziaria 2008. Pertanto, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza e considerando che tale partecipazione societaria non si è ritenuta essenziale al fine della perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero la promozione e lo sviluppo delle attività portuali e più in generale dei trasporti, si è disposta la dismissione. Ciò anche per evitare possibili conflitti di interesse nell'affidamento di altri servizi resi nei porti, diversi da quelli elencati nel D.M. del 14 novembre 1994.

Pertanto, secondo quanto previsto dal Piano di razionalizzazione, questa Autorità ha proceduto ad acquisire da professionista esterno una valutazione tecnica del valore della quota di partecipazione da dismettere. Nella perizia tecnica, acquisita al protocollo con numero 5973 del 08.06.2015 e redatta secondo le disposizioni dell'art. 2347 - ter c.c., è stato adottato il metodo reddituale con arrotondamento per difetto, valutandosi il valore della quota di partecipazione, alla data del 29.05.2015, in € 115.000,00.

Conseguentemente, con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale di Palermo n. 261 del 01.07.2015 si è autorizzato l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per la vendita della quota di partecipazione societaria detenuta mediante pubblicazione di apposito bando sul sito istituzionale dell'Ente e su un quotidiano nazionale ed uno locale, ponendo come prezzo a base d'asta il suddetto importo di € 115.000,00.

Prima di procedere alla pubblicazione del bando si è data comunicazione, in data 01.07.2015, a tutti i soci ed al Consiglio di Amministrazione dell'O.S.P. s.r.l., del suddetto Decreto ed in particolare del prezzo di vendita da porre a base di gara sulla scorta della suddetta valutazione tecnica. Ciò al fine di consentire l'esercizio della facoltà di richiedere un'altra perizia, con le modalità previste dall'art. 6, co. 1, lett. l) dello Statuto societario, nel termine di 30 gg..

Decorso inutilmente il suddetto termine, con Decreto del Presidente dell'Autorità Portuale n. 309 del 14.09.2015 è stato approvato il bando di gara per la cessione della suddetta quota di partecipazione che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 21.09.2015 e per estratto su un quotidiano nazionale ed uno locale in data 24.09.2015. Tenendo conto dello Statuto societario, il bando ha subordinato l'aggiudicazione definitiva al previo esercizio del diritto di prelazione dei soci ed al gradimento degli stessi, come comunicato alla Società e a tutti i soci con nota prot. n. 9203 del 21.09.2015

Nel termine previsto dal bando (21.10.2015) non è pervenuta alcuna offerta e, pertanto, si è proceduto a valutare le ulteriori modalità procedurali per definire l'attuazione della dismissione, tra cui la possibilità di indire una nuova gara ulteriormente ribassando il prezzo, ovvero esercitare il diritto di recesso, nonostante i limiti stabiliti dalla disciplina codicistica.

Procedendo ad una ricostruzione sistematica dello stratificato quadro normativo formato dalle "speciali" norme finanziarie (art. 3, co. 27 ss., l. finanziaria 2008, art. 1, co. 569, l. stabilità 2014 e co. 569 bis della stessa legge - introdotto dall'art. 7, co. 8 bis, del d.l. 78/2015 introdotto in sede di conversione dalla l. n. 125/2015 - ed art. 1, co. 611 ss. della l. di stabilità 2015), suffragata dalle più recenti interpretazioni giurisprudenziali (v. TAR Lombardia Brescia, sez. I, 13.10.2015, n. 1305, Corte Conti Lombardia, sez. controllo, Delib., 16.11.2015, n. 124), si è evidenziato come la qualificazione della partecipazione societaria come non necessaria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, contenuta nel Piano di razionalizzazione, fa sì che la stessa rientri - in base alle norma speciale di finanza pubblica,- tra le partecipazioni "vietate" e potenzialmente lesive della concorrenza e del mercato. Pertanto si è ritenuto che l'espresso richiamo contenuto nel co. 611 dell'art. 1 della l. di stabilità 2015 sia all'art. 3, co. 27, l. di stabilità 2008 sia all'art. 1, co. 569 della l. di stabilità 2014 comporti che, a seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica andata deserta, trovi immediata applicazione l'ipotesi di recesso "speciale" prevista nel predetto co. 569, nell'interpretazione autentica contenuta nel successivo comma 569 bis, con contestuale diritto alla liquidazione della quota in denaro entro i dodici mesi successivi alla cessazione in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 ter, co. 2, cc..

Pertanto con Decreto n. 95 del 20.01.2016, di attuazione del Piano (anch'esso trasmesso a codesta sezione regionale con nota che si allega, al M.I.T. e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente) si è disposto il recesso dalla società O.S.P. s.r.l. ai sensi dell'art. 1, co. 569, l. n. 147/2013 (l. di stabilità 2014), con contestuale diritto alla liquidazione in denaro del valore della quota, pari ad € 115.000,00, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2473 ter, co. 2, c.c., entro dodici mesi dalla cessazione della partecipazione.

Il suddetto provvedimento è stato trasmesso con nota prot. n. 615 del 20.01.2016 al Consiglio di Amministrazione ed a tutti i soci della O.S.P. s.r.l. per la convocazione dell'Assemblea dei Soci ai fini degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 1, co. 569 bis , l. n. 147/2013, rappresentandosi altresì quanto ivi previsto, ovvero che " qualunque delibera degli organi amministrativi e di controllo interni alla società oggetto di partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel Piano operativo è nulla ed inefficace".

In data 09.02.2016 si è tenuta l'Assemblea dei soci avente il seguente ordine del giorno "Determinazioni da adottare in ordine alla comunicazione dell'Autorità Portuale di Palermo del 20.01.2016 avente come oggetto la cessazione della partecipazione societaria" ed in cui è stato deliberato di "rigettare la cessazione ex legis così come formulata dall'Autorità".

Preso atto del deliberato assembleare, evidentemente *contra legem*, questa Autorità ha trasmesso (con nota prot. n. 2293/2016) gli atti all'Avvocatura dello Stato per valutare l'impugnazione della suddetta delibera nei termini di legge. Nel frattempo, in data 17 marzo 2016, sono stati notificati due ricorsi, identici nel contenuto, promossi innanzi al TAR Sicilia - Palermo dalla società O.S.P. s.r.l. e da quattro soci della stessa per l'annullamento del Decreto n. 95 del 20.01.2016 e degli atti presupposti sopra citati.

Pertanto, non si è data ancora compiuta attuazione alla dismissione della suddetta quota di partecipazione societaria disposta nel Piano di razionalizzazione in oggetto e l'Ente sta procedendo, di concerto e con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, a porre in essere ogni più opportuna azione per la difesa di questo Ente.

## 2) Partecipazione societaria S.I.S. S.p.A.

Si premette che la S.I.S. s.p.a. è una società di scopo costituita per la realizzazione delle infrastrutture interportuali in Sicilia ed in particolare l'interporto di Catania e l'interporto di Termini Imerese. La società che originariamente era stata costituita secondo un modello che prevedeva la partnership di soggetti privati

 $\frac{3}{2}$ 

a seguito della stipula di Accordo di Programma Quadro con la Regione Siciliana ed il Ministero delle Infrastrutture è a totale partecipazione pubblica. La società per espressa previsione statutaria non può svolgere attività di natura commerciale e funziona quale stazione appaltante per la realizzazione degli interporti siciliani. La società pertanto sotto il profilo economico non potrà iscrivere né conseguire ricavi nel valore di produzione fino alla completa realizzazione delle opere e, pertanto, la perdita economica rilevata annualmente deriva dai costi di esercizio connessi alla realizzazione delle opere e appare comunque fisiologica alla stessa natura della società.

La partecipazione societaria alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A. è stata approvata dal Comitato Portuale con delibera n. 18 del 30.11.2007 e successivamente, a seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria 2008, questa Autorità ha proceduto a mantenere la partecipazione societaria, previa autorizzazione del Comitato Portuale di cui alla delibera n. 12 del 16.11.2009. La suddetta partecipazione trova la sua legittimazione nell'art. 6, co. 6 della l. n. 84/1994 ai sensi del quale ... "le autorità portuali possono costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accesso rie o strumentali rispetto ai compiti affidati alle autorità medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche".

Avviata una rivalutazione sul mantenimento della suddetta partecipazione societaria per effetto degli adempimenti previsti dai commi 611 e 612 dell'art. 1 della 1. di stabilità 2015 si è ritenuto di mantenere la suddetta partecipazione societaria in quanto strumentale ed essenziale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, ovvero lo sviluppo e promozione delle attività portuali e del connesso incremento dei traffici conseguente in particolare alla realizzazione dell'interporto di Termini Imerese, anche alla luce degli importanti interventi di infrastrutturazione realizzati ed in corso di realizzazione nel porto di Termini Imerese e per la realizzazione di un compiuto sistema portuale Palermo – Termini Imerese.

Il Presidente Ing. Vincenze Cannate la